



Avviso d'Istruttoria Pubblica per la co-progettazione e la gestione del servizio "Sportelli in ascolto", per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del comune di Rho per gli anni scolastici dal 2025-26 al 2029-30

Attuazione della deliberazione di Giunta comunale del 10.06.2025, n 109

Sommario

A)	Stato del documento	4
B)	Finalità	4
B.1)	Premessa	4
B.2)	Scopo specifico dell'Avviso	5
C)	Obiettivi	5
C.1)	Obiettivi generali	5
C.2)	Obiettivi specifici	6
C.3)	Impegni Ente gestore	7
D)	Requisiti di partecipazione.....	7
D.1)	Enti del Terzo Settore Ammessi.....	7
D.2)	Requisiti minimi di partecipazione	8
E)	Fasi e tempi del procedimento.....	9
E.1)	Fasi del procedimento.....	9
E.2)	Responsabilità del procedimento	10
E.3)	Selezione dei soggetti.....	10
E.3.1)	Modalità di partecipazione	10
E.3.2)	Chiarimenti	10
E.3.3)	Istruttoria preliminare	10
E.3.4)	Criteri selettivi	11
E.3.5)	Commissione di valutazione	14
E.3.6)	Svolgimento delle operazioni	14
E.4)	Attività di co-progettazione.....	15
E.5)	Convenzione.....	15
F)	Risorse	17
F.1)	Risorse finanziarie	17
F.2)	Risorse immobiliari	18
G)	Verifiche e controlli	18
G.1)	Controlli sui requisiti.....	18
G.2)	Aggiornamento delle informazioni.....	18
G.3)	Cause di risoluzione	19
H)	Treatmento dei dati personali	19
H.1)	Treatmento per la procedura di co-progettazione.....	19

H.2) Trattamento dei dati nell'attuazione	19
I) Appendice: popolazione scolastica	20
J) Appendice normativa	22
J.1) Inquadramento.....	22
J.2) Le linee guida ministeriali sulla co-progettazione	24

A) Stato del documento

Lo stato del documento in termini di validità e aggiornamento è il seguente:

n. revisione	Data	Descrizione	Riferimento pagine
00	10/06/2025	Prima emissione	Tutte

B) Finalità

B.1) Premessa

Il servizio “Sportelli in ascolto” nelle scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado è richiesto ed attivo sul territorio di Rho ormai da diversi anni. In un’ottica di prevenzione del disagio e di promozione del benessere psichico e relazionale, l’offerta di uno Sportello di Ascolto in ambito scolastico persegue l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei molteplici attori che nella scuola agiscono e si relazionano quotidianamente (studenti, insegnanti, personale ATA e genitori), promuovendo quelle capacità relazionali che portano ad una comunicazione assertiva e collaborativa.

Gli sportelli si configurano come spazi protetti in grado di dar voce ad istanze, bisogni, desideri in una scuola che si interroga ed è disposta a riconoscere ed accogliere i cambiamenti dei ragazzi nel loro delicato percorso di crescita. L’amministrazione comunale riconosce che il mandato della scuola non può esaurirsi in ambito didattico, e attribuisce alla stessa il ruolo di Comunità educante che accompagna ragazzi nel percorso educativo e di crescita personale. Il benessere in ambito scolastico costituisce infatti presupposto indispensabile per l’apprendimento e il successo formativo degli studenti, che potranno, in un contesto sereno e armonioso, sviluppare al meglio i propri talenti e le proprie potenzialità.

All’interno di questo contesto, l’Amministrazione comunale ha avviato un percorso di ripensamento delle politiche educative a favore dei minori e dei giovani che, nel processo continuo di costruzione di una comunità educante sempre più coesa ed attenta, coinvolga le energie generative e le competenze degli enti del Terzo Settore attraverso lo strumento della co-progettazione ai sensi dell’articolo 55, comma 3 del decreto legislativo. n. 117/2017.

L’Amministrazione intende quindi proseguire il percorso intrapreso negli anni scolastici precedenti con tutti gli Istituti Comprensivi rhodensi relativamente agli sportelli d’ascolto psico-pedagogici, valorizzando appieno l’apporto che i soggetti privati selezionati saranno in grado di offrire in termini di competenze tecniche, organizzativo-gestionali dei servizi e di capacità ideative e progettuali degli interventi. I soggetti del Terzo settore si trovano pertanto ad essere coinvolti nella programmazione, operando non più in termini di meri erogatori di servizi, ma assumendo un ruolo attivo e mettendo a disposizione risorse proprie.

Con deliberazione di Giunta comunale del 10 giugno 2025 n. 109, è stato approvato il documento *“Linee di indirizzo per la co-progettazione e gestione del servizio “Sportelli in ascolto”, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del comune di Rho per gli anni scolastici dal 2025-26 al 2029-30 ”.*

Questo documento definisce gli obiettivi generali e specifici dell’Amministrazione, i criteri, le modalità di selezione dei soggetti con cui attivare la co-progettazione e le modalità attuative.

B.2) Scopo specifico dell'Avviso

Scopo principale di questo documento è selezionare un Ente del Terzo Settore (ETS) con cui co-progettare e realizzare la gestione del servizio "Sportelli in ascolto", destinati alle scuole rhodensi dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado

L'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura dovrà avvenire all'interno dei plessi scolastici (in totale 23) dei seguenti Istituti comprensivi operanti nel territorio comunale:

- a. ISTITUTO COMPrensIVO "A. FRANK", via Pomé 21 (2 scuole dell'infanzia, 2 scuole primarie e 1 scuola secondaria di primo grado)
- b. ISTITUTO COMPrensIVO "F. DE ANDRE", via S. di Giacomo 8 (2 scuole dell'infanzia, 2 scuole primarie e 2 scuole secondaria di primo grado)
- c. ISTITUTO COMPrensIVO "E. FRANCESCHINI", via Tevere 13 (2 scuole dell'infanzia, 3 scuole primarie e 2 scuole secondarie di primo grado)
- d. ISTITUTO COMPrensIVO "T. GROSSI", via T. Grossi 35 (1 scuola dell'infanzia, 3 scuole primarie e 1 scuola secondaria di primo grado).

il Comune di Rho metterà a disposizione, in accordo con il Dirigente scolastico di riferimento, spazi adeguati all'interno dei plessi scolastici degli istituti comprensivi, atti a garantire un setting che favorisca la riservatezza e la condivisione delle problematiche. I dati relativi al numero di iscrizioni per l'anno scolastico 2025-26, distinti per plessi scolastici, sono consultabili in appendice.

L'individuazione dell'Ente del Terzo Settore con cui sviluppare una co-progettazione avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione comunale con la citata deliberazione di Giunta comunale del 18 febbraio 2025 n. 40.

La Convenzione, che sarà stipulata con l'Ente individuato dal presente avviso e con cui si procederà alla co-progettazione, avrà durata di 5 anni scolastici a partire dalla data dell'entrata in vigore della medesima, con termine a conclusione dell'anno scolastico 2029-30.

Nel rispetto dei recenti orientamenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, questo avviso non è volto ad instaurare un rapporto contrattuale ma è finalizzato, attraverso l'individuazione di un soggetto gestore, a fornire consulenza e supporto psicologico concreto agli studenti, ai docenti e alle famiglie, prevenendo situazioni di conflittualità e disagio in ambito scolastico.

C) Obiettivi

C.1) Obiettivi generali

Il Comune di Rho intende perseguire, attraverso l'offerta del servizio "Sportelli in ascolto", i seguenti obiettivi generali, in collaborazione con l'ente gestore individuato attraverso il presente avviso di co-progettazione:

- a) prevenire o intercettare il prima possibile forme di disagio latenti o manifeste fornendo uno spazio di ascolto che permetta ai minori di interagire con una figura adulta diversa dall'insegnante e dal genitore al fine di promuovere le competenze utili a prendersi cura di sé e le capacità per il superamento o la gestione delle difficoltà;

- b) garantire uno spazio neutro, non giudicante, in cui alunni, genitori e insegnanti possano esprimere bisogni, richieste, desiderata e proporre possibili percorsi di elaborazione e soluzione;
- c) migliorare la relazione docente-alunno, docente-genitore, genitore-figlio e le relazioni tra i pari, in modo da favorire un buon clima di classe e ridurre la conflittualità;
- d) promuovere la realizzazione di una rete sinergica all'interno dell'istituzione scolastica e tra scuola e servizi territoriali;
- e) prevenire l'abbandono scolastico, potenziando l'autostima e alcune importanti social skills (problem solving, comunicazione efficace, richiesta di aiuto, gestione emotiva ...).

Nell'ambito di questa cornice di obiettivi generali, le attività specifiche verranno declinate e meglio dettagliate nell'ambito del processo di co-progettazione attivato con questo Avviso, approfittando dell'apporto che i soggetti selezionati saranno in grado di offrire in termini di conoscenza dei bisogni del target, di competenze tecniche e organizzativo-gestionali dei servizi e di capacità creative, ideative e progettuali degli interventi.

C.2) Obiettivi specifici

In relazione agli obiettivi generali posti a fondamento della presente procedura di co-progettazione, all'ETS individuato verrà chiesto di considerare nella proposta progettuale i seguenti obiettivi operativi:

- a) organizzazione e gestione del servizio "Sportelli in ascolto" da erogarsi nei 23 plessi scolastici degli istituti comprensivi di Rho (scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riguardo alle disposizioni sulla privacy;
- b) monte ore complessivo di 3.150 ore, così distribuite:
 - Scuole dell'infanzia: 530 ore
 - Scuole primarie: 960 ore
 - Scuole secondarie di primo grado: 1660 ore

Il monte ore come sopra definito è da considerarsi a titolo indicativo e potrebbe essere riallocato tra diversi ordini di scuola negli sviluppi progettuali proposti dagli ETS, avendo cura di specificare il monte ore richiesto, ruolo e compiti delle diverse figure professionali coinvolte (educatore, pedagogo/psicologo, coordinatore, supervisore);
- c) prevenzione di fenomeni di bullismo/cyberbullismo e promozione dell'integrazione, dell'accettazione reciproca e del senso di appartenenza al gruppo dei pari;
- d) per i ragazzi: la promozione delle competenze personali, relazionali e sociali (life e social skills) per prevenire o intervenire tempestivamente su situazioni a rischio di sviluppo psicopatologico;
- e) per i genitori: il potenziamento delle abilità comunicativo-relazionali nel rapporto con i figli, lo sviluppo di adeguate competenze educative e l'apprendimento di strategie funzionali alla gestione del conflitto genitori-figli;
- f) per il personale scolastico: supporto e consulenze su aspetti educativi e relazionali, nel rapporto con alunni, genitori e colleghi, facilitazione nella gestione dei conflitti relazionali tra insegnanti e studenti.

C.3) Impegni Ente gestore

L'Ente gestore che verrà selezionato dovrà:

- a) promuovere e diffondere l'avvio del servizio presso le famiglie e il personale scolastico sfruttando i diversi canali a disposizione (social, sito dell'ente, registro elettronico, ...) e partecipando a collegi docenti/collegi di plesso/assemblee con i genitori;
- b) programmare e realizzare le attività nel pieno rispetto delle normative vigenti, con particolare riguardo alla tutela della privacy e al consenso informato;
- c) mettere a disposizione personale qualificato e con esperienza riferita alle diverse fasce di età target nella realizzazione di:
 - colloqui con i ragazzi, i docenti, i genitori
 - attività laboratoriali e di supporto su tematiche specifiche in base ai bisogni rappresentati dalle figure di riferimento degli istituti scolastici, con i quali dovrà raccordarsi costantemente;
 - attività di osservazione su casi specifici e su dinamiche di classe complesse e disfunzionali su richiesta dei docenti
 - incontri di formazione rivolti a docenti/genitori
- d) qualora si presentino situazioni di interesse clinico, attivare le necessarie comunicazioni per l'invio ai Servizi Territoriali di riferimento, per la presa in carico;
- e) garantire la supervisione di un coordinatore che fungerà anche da referente per il monitoraggio periodico delle attività da parte dell'ufficio Pubblica Istruzione;
- f) somministrare ed elaborare questionari sul gradimento delle attività da parte dell'utenza;
- g) elaborare una relazione conclusiva, comprensiva di statistiche descrittive, sulle attività svolte e sui risultati ottenuti.

D) Requisiti di partecipazione

D.1) Enti del Terzo Settore Ammessi

Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad esclusione delle imprese sociali.

Fra gli ETS ammessi rientrano le cooperative sociali e i loro consorzi, disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'ETS deve svolgere la propria attività in uno dei campi indicati dall'art. 5 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il requisito sarà comprovato producendo lo statuto o gli atti fondamentali da cui risulti che l'ente opera nei campi d'azione richiesti.

Gli enti del terzo settore devono essere in possesso anche di questi requisiti di carattere generale:

- c. requisiti di onorabilità e moralità analoghi a quelli previsti dall'art. 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

- d. non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Rho da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Nel caso in cui gli Enti del Terzo Settore intendano partecipare in raggruppamento o comunque con una forma di partenariato, ogni ente del terzo settore deve possedere i requisiti generali richiesti da questo paragrafo.

Questa disposizione si applica anche nel caso in cui la forma con cui enti del terzo settore intendono partecipare sia il consorzio.

Sono esclusi dal novero dei soggetti che possono essere coinvolti in questo percorso di co-progettazione:

- le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;
- gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti di cui ai precedenti punti.

D.2) Requisiti minimi di partecipazione

Possono partecipare alla co-progettazione gli ETS, ad esclusione delle imprese sociali, disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali: *organizzazioni di volontariato associazioni di promozione sociale, enti filantropici, [...] incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalla società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ad esclusione delle imprese sociali, iscritti nel registro nazionale unico del Terzo Settore.*

Sarà considerata equivalente l'iscrizione ai registri provinciali e regionali relativi alle differenti tipologie degli enti del Terzo Settore sopraelencati.

I soggetti ammessi alla procedura di co-progettazione dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

Requisiti di ordine generale

- a. Insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n.36 (impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione), aggiornato con decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 109.
- b. tutto il personale impiegato per gli "Sportelli in ascolto" non deve aver riportato condanne /non deve aver patteggiato con riferimento alla legge 38/2006 e con riferimento ai reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquiesse 609-undecies del Codice penale;

Le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, dovranno essere rese dal legale rappresentante del candidato, o da soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza, per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023.

Requisiti di capacità economico- finanziaria:

- c. aver realizzato negli ultimi tre anni (2022, 2023 e 2024) sportelli di ascolto/servizi di assistenza psicologica rivolti a minori frequentanti la scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per un valore medio annuale pari a 70.000,00 mila euro;
- il requisito è comprovato con autodichiarazione nella fase di presentazione del progetto e si riferisce alla realizzazione di attività gestite mediante forme di concessione, appalto o co-progettazione oppure a forme di attività realizzate in proprio;
 - il calcolo del valore medio annuale si ottiene sommando il valore delle attività realizzate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024, diviso tre.

Nel caso in cui gli enti del terzo settore intendano partecipare in raggruppamento o comunque con una forma di partenariato, i requisiti minimi di partecipazione sono posseduti dal raggruppamento / partenariato nel loro complesso. Tale regola vale anche per la forma consortile.

Questo significa che i requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti sono raggiunti sommando i requisiti apportati da ciascun ente del terzo settore. Tuttavia, l'ente individuato quale Capofila dovrà detenere almeno un terzo dei requisiti in termini di valore. Nel caso di forma consortile non è prevista alcuna quota minima.

E) Fasi e tempi del procedimento

E.1) Fasi del procedimento

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale 31 marzo 2021 n.72 le fasi del procedimento di co-progettazione sono le seguenti:

Prima fase:

- I. Avvio del procedimento con atto del dirigente della P.A.;
- II. Pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
- III. Selezione dei soggetti;

Seconda fase:

- I. Svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
- II. Conclusione della procedura ad evidenza pubblica;

Terza fase:

- I. Sottoscrizione della convenzione ed avvio degli interventi.

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto del Direttore generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884 «*Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali*», la prima fase sarà finalizzata alla selezione del soggetto con cui sviluppare le attività di co-progettazione.

La terza fase è naturalmente subordinata alla positiva conclusione della seconda. Pertanto, la terza fase non è obbligatoria e vincolante per le parti (Comune ed ETS) potendo il procedimento concludersi senza che si giunga alla sottoscrizione della convenzione.

E.2) Responsabilità del procedimento

La responsabilità del procedimento è attribuita all'Area 2 Servizi alla Persona, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Responsabile del procedimento è il responsabile dei Servizi per l'Educazione e i per Giovani, dott.ssa Emanuela Antonazzo.

E.3) Selezione dei soggetti

E.3.1) Modalità di partecipazione

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre **il 9 luglio 2025 alle ore 10.00**, con la seguente modalità:

spedizione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it;

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo predisposto per questo specifico avviso (Allegato A), avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta utile all'applicazione dei criteri selettivi. Oltre al modulo, è necessario compilare il format progettuale sintetico (Allegato B) predisposto per questo specifico avviso.

In particolare, il candidato dovrà allegare una proposta progettuale tecnica di massima che ripercorra le voci previste nei criteri selettivi. La proposta dovrà tenere conto delle azioni generali perseguite con il documento approvato con deliberazione di Giunta comunale del 10 giugno 2025 n. 109.

E.3.2) Chiarimenti

Le informazioni su questo Avviso possono essere richieste al Responsabile del procedimento ai seguenti contatti:

posta elettronica certificata: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

posta elettronica ordinaria: emanuela.antonazzo@comune.rho.mi.it

telefono: 02 93332358 – 02 93332374

I candidati possono chiedere chiarimenti scritti, entro e non oltre il giorno **3 luglio 2025**, indirizzando al Responsabile del procedimento una specifica richiesta via posta elettronica all'indirizzo: emanuela.antonazzo@comune.rho.mi.it

	Scadenza Data	Paragrafo di riferimento
Richieste chiarimenti	3 luglio 2025	E.3.2)
Presentazione progetto	9 luglio 2025	E.3.1)

E.3.3) Istruttoria preliminare

Il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria preliminare, verificando:

1. il rispetto della scadenza di presentazione della domanda e dei relativi allegati indicati nell'Avviso pubblico;
2. il rispetto dei requisiti di ammissibilità e partecipazione previsti da questo Avviso;
3. la completezza della documentazione e il corretto utilizzo della modulistica.

Il Responsabile del procedimento comunica l'esito della valutazione preliminare e può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti.

L'ammissibilità è comunicata ai partecipanti con comunicazioni elettroniche.

E.3.4) Criteri selettivi

Per la selezione dell'ente con cui sviluppare la co-progettazione la Commissione di valutazione avrà a disposizione complessivamente 100 punti che saranno attribuiti alle proposte progettuali sulla base dei seguenti criteri:

- a. qualità della proposta progettuale presentata: max 50 punti;
- b. costi delle attività proposte e/o servizi aggiuntivi: max 20 punti;
- c. esperienza relativa a sportelli di ascolto/servizi di assistenza psicologica rivolti a minori frequentanti la scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado: max punti 30 punti.

Questi criteri generali sono ulteriormente specificati nei seguenti criteri selettivi:

Voce	Sub voce	Correlazione criteri regionali DDG 28 dicembre 2011, n. 12884	Descrizione e tipologia	Punti max
A) qualità della proposta progettuale presentata	(a) qualità del progetto dal punto di vista educativo, organizzativo e gestionale, e coerenza rispetto agli obiettivi generali, specifici e agli impegni richiesti all'ente gestore (indicati al punto C1), C2) e C3 del presente Avviso).	Valutazione dei requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il territorio	Tipologia Discrezionale (D) Valutazione del progetto in termini di organizzazione, metodi e strumenti, rispetto agli obiettivi e alle finalità della co-progettazione	20
	(b) grado di coinvolgimento e di cooperazione delle Scuole, nell'attività di pianificazione, coordinamento e valutazione delle attività destinate ai beneficiari del progetto;	Valutazione dei requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il territorio	Tipologia Discrezionale (D) Valutazione degli strumenti e strategie proposti per favorire la massima personalizzazione degli interventi, sulla base delle richieste/bisogni manifestati dai diversi plessi scolastici	15

Voce	Sub voce	Correlazione criteri regionali DDG 28 dicembre 2011, n. 12884	Descrizione e tipologia	Punti max
	(c) professionalità degli operatori impegnati nel progetto, risultante dai <i>curricula</i> allegati al format progettuale (Allegato B alla domanda di partecipazione)	Valutazione dei requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il territorio	Tipologia Tabellare (T) Verranno valutati il numero degli operatori con almeno 3 anni di esperienza nel servizio sportelli di ascolto/assistenza psicologica in ambito scolastico, come di seguito specificato: - sopra i 5 operatori: punti 5 - da 3 a 5 operatori: punti 3 - sotto i 3 operatori: punti 0	5
	(c) Innovatività e diversificazione degli interventi proposti.	Valutazione dei requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il territorio	Tipologia Discrezionale (D) Questo punto verrà valutato considerando anche i rapporti di collaborazione/partnership sviluppati con altri enti pubblici e privati, per supportare il servizio e favorire il benessere in ambito scolastico.	10
B) costi delle attività proposte e/o servizi aggiuntivi	(a) costo del personale e delle attività e prestazioni e che si intendono realizzare	Valutazione della proposta progettuale	Tipologia Discrezionale (D) Valutazione dei costi delle attività che si intende realizzare nella co-progettazione. I costi devono essere espressi con adeguato dettaglio delle diverse componenti. In particolare dovranno essere indicati i monte ore dedicati ai vari ordini di scuola, distinti per figura professionale impiegata. Il punteggio è valutato discrezionalmente tenendo conto della congruità e coerenza dei costi proposti con le finalità dell'Avviso e della co-progettazione Il costo del personale deve essere coerente con quanto previsto dal Contratto Nazionale di categoria.	5

Voce	Sub voce	Correlazione criteri regionali DDG 28 dicembre 2011, n. 12884	Descrizione e tipologia	Punti max
	(b) risorse aggiuntive, intese come risorse di beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, che il soggetto candidato mette a disposizione per la realizzazione del progetto a titolo del co-finanziamento	Valutazione costi delle attività e delle prestazioni	Tipologia Discrezionale (D) Capacità di assicurare risorse aggiuntive non rientranti nei costi espressi alla sub voce (a) del punto B, in relazione alle attività di co-progettazione Il punteggio è valutato discrezionalmente tenendo conto della coerenza delle risorse proposte con le finalità dell'Avviso e della co-progettazione	5
	(c) risorse aggiuntive, intese come risorse umane, che il soggetto candidato mette a disposizione per la realizzazione del progetto a titolo di co-finanziamento	Valutazione costi delle attività e delle prestazioni	Tipologia Discrezionale (D) Capacità di assicurare risorse aggiuntive (ad esempio professionisti ed esperti) non rientranti nei costi espressi alla sub voce (a) del punto B, in relazione alle attività di co-progettazione Il punteggio è valutato discrezionalmente tenendo conto della coerenza delle risorse proposte con le finalità dell'Avviso e della co-progettazione	10
C) esperienza relativa a sportelli di ascolto/servizi di assistenza psicologica rivolti a minori frequentanti la scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado	(a) esperienze innovative pregresse	Valutazione dei requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il territorio	Tipologia Discrezionale (D) Valutazione delle esperienze pregresse, eccedenti quelle richieste per la partecipazione	15
	(b) Enti ed organizzazioni con le quali il soggetto collabora stabilmente in rete, che dimostrino il radicamento nel territorio di interesse e la concreta attitudine ad operare in rete per sviluppare alleanze educative	Valutazione dei requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il territorio	Tipologia Discrezionale (D) Rapporti di collaborazione partnership già sviluppati con altri enti pubblici e privati a supporto delle attività oggetto di co-progettazione	15

Tabella 1 - Criteri di attribuzione dei punteggi

Il complesso dei punteggi sulle componenti qualitative (A e C) ammonta a 80 punti.

Il complesso dei punteggi sulle componenti economiche (B) è pari 20 punti.

Con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della proposta o mancata proposta di quanto specificamente richiesto.

Metodo per i criteri T (tabellari): punteggio assoluto attribuito in funzione dello specifico valore raggiunto dall’offerta.

Metodo per i criteri D (discrezionali): aggregativo-compensatore, attribuendo i relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, discrezionalmente da parte dei singoli commissari. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, e moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento.

I commissari attribuiranno i coefficienti sulla base di questo metodo:

Descrittore	Coefficiente
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che adeguato	0,7
Adeguato	0,6
Non adeguato	0,5
Scarso	0,4

Tabella 2 -Coefficienti descrittivi

E.3.5) Commissione di valutazione

La commissione di valutazione è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte ed è composta da un numero dispari di n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della co-progettazione.

La commissione è responsabile della valutazione delle proposte progettuali presentate dai concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile del procedimento.

E.3.6) Svolgimento delle operazioni

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione di valutazione.

La commissione, in seduta pubblica (anche con collegamento da remoto), procederà all’apertura della proposta progettuale ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti da questo Avviso.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle proposte progettuali e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati in questo Avviso.

Verrà quindi predisposta la graduatoria in ordine decrescente, dal punteggio più alto al più basso, e pubblicata sul sito dell’ente.

Sarà selezionato ed invitato ai tavoli di co-progettazione il progetto che avrà conseguito il miglior punteggio complessivo, con un minimo di 60 punti complessivi.

A parità di punteggio complessivo sarà selezionato il progetto con il miglior punteggio derivante dalla somma dei criteri A e B.

In caso di ulteriore parità, sarà selezionato il progetto con il miglior punteggio derivante dalla somma dei criteri A.

In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

E.4) Attività di co-progettazione

Concluse le operazioni di selezione del soggetto con cui sviluppare la co-progettazione, il RUP avvierà la fase vera e propria di co-progettazione.

Prendendo a riferimento il progetto selezionato, sarà avviata la valutazione e discussione critica in una o più sedute, anche con lo scopo di definire eventuali variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi del Comune di Rho.

Il primo tavolo di co-progettazione è programmato per il **15 luglio 2025**.

Saranno quindi definiti, congiuntamente con il soggetto individuato, il progetto finale degli interventi e gli aspetti esecutivi, nel rispetto del limite di finanziamento erogabile indicato in questo Avviso.

Le attività di co-progettazione saranno riportate in uno o più verbali, a cura del RUP.

E.5) Convenzione

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto del Direttore generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884 «Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali», la terza fase è finalizzata alla stipulazione di una convenzione con i soggetti selezionati.

La convenzione dovrà contenere necessariamente almeno i seguenti elementi:

- a) OGGETTO
- b) PROGETTAZIONE CONDIVISA
- c) DURATA
- d) DIREZIONE, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
- e) FORMAZIONE
- f) IMPEGNI DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
- g) IMPEGNI DEL COMUNE
- h) IMPEGNI ECONOMICO-FINANZIARI E MODALITA' DI PAGAMENTO
- i) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (ove applicabile)
- j) INADEMPIMENTI – RISOLUZIONE
- k) CAUZIONE
- l) CONTROVERSIE
- m) CLAUSOLA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La durata della convenzione non potrà superare i 5 anni.

La cauzione definitiva che il soggetto dovrà eventualmente prestare sarà calcolata a seguito della fase di progettazione, in proporzione alla durata e al valore effettivo delle risorse pubbliche messe a disposizione. E' fatta salva la facoltà di esentare il soggetto attuatore dalla presentazione della cauzione definitiva. Le risorse pubbliche potrebbero essere incrementate nel corso del quinquennio per un massimo del 25%, in ragione della necessità di sviluppare ulteriori e particolari interventi, a seguito della riapertura dei tavoli di co-progettazione.

Nello sviluppo dei contenuti della convenzione si terrà conto delle indicazioni offerte dalle Linee guida regionali che prevedono che la convenzione contenga:

- a) la durata del partenariato;
- b) gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dalla PA e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
- d) le eventuali garanzie e coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- e) le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- f) la disciplina in ordine alla VIS (valutazione di impatto sociale) per come risultante dagli atti della procedura;
- g) i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- h) i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione;
- i) la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente.

Il Comune di Rho si impegna a:

- a) mettere a disposizione, a titolo gratuito, per ciascun plesso scolastico e in accordo con la dirigenza, spazi adeguati e idonei allo svolgimento delle attività co-progettate;
- b) mettere a disposizione risorse economiche per un totale di 85.000,00 euro annue, corrispondente a complessivi 425.000,00 euro per tutta la durata dell'accordo, quali contributi espressamente destinati ad Enti del Terzo Settore per l'attuazione del progetto definitivo;
- c) provvedere alla supervisione del servizio, acquisendo la documentazione prodotta dal soggetto gestore ai fini delle normali attività di monitoraggio e rendicontazione.

L'ente gestore delle attività si impegna a:

- a) promuovere e diffondere l'avvio del servizio presso le famiglie e il personale scolastico sfruttando i diversi canali a disposizione (social, sito dell'ente, registro elettronico, ...) e partecipando a collegi docenti/collegi di plesso/assemblee con i genitori;
- b) programmare e realizzare le attività nel pieno rispetto delle normative vigenti, con particolare riguardo alla tutela della privacy e al consenso informato;
- c) mettere a disposizione personale qualificato e con esperienza adeguata riferita alle diverse

fasce di età target nella realizzazione di:

- colloqui con i ragazzi, i docenti, i genitori
 - attività laboratoriali e di supporto su tematiche specifiche in base ai bisogni rappresentati dalle figure di riferimento degli istituti scolastici, con i quali dovrà raccordarsi costantemente;
 - attività di osservazione su casi specifici e su dinamiche di classe complesse e disfunzionali su richiesta dei docenti
 - incontri di formazione rivolti a docenti/genitori
- d) qualora si presentino situazioni di interesse clinico, attivare le necessarie comunicazioni per l'invio ai Servizi Territoriali di riferimento, per la presa in carico;
- e) garantire la supervisione di un coordinatore che fungerà anche da referente per il monitoraggio periodico delle attività da parte dell'ufficio Pubblica Istruzione;
- f) somministrare ed elaborare questionari sul gradimento delle attività da parte dell'utenza;
- g) elaborare una relazione conclusiva, comprensiva di statistiche descrittive, sulle attività svolte e sui risultati ottenuti.
- h) mantenere la gratuità del servizio per tutti i beneficiari delle azioni, per l'intero periodo di realizzazione delle attività.

F) Risorse

F.1) Risorse finanziarie

L'Amministrazione comunale metterà a disposizione risorse economiche per un totale di 85.000,00 euro annue, corrispondente a complessivi 425.000,00 euro per tutta la durata dell'accordo (dall'a.s. 2025-26 all'a.s. 2029-30), quali contributi espressamente destinati ad Enti del Terzo Settore per l'attuazione di tutte le attività definite con la presente co-progettazione. Alla luce dell'esperienza maturata con la realizzazione del servizio "Sportelli in ascolto" in ambito scolastico negli anni passati, queste risorse dovrebbero consentire un monte ore complessivo di 3.150 così distribuito:

- 530 ore per le scuole dell'Infanzia
- 960 ore per le scuole primarie
- 1660 ore per le scuole secondarie di primo grado

In considerazione della natura compensativa e non corrispettiva del contributo, l'importo sopra riportato viene erogato alle condizioni e con le modalità stabilite dalla Convenzione solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dall'ETS e rientranti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti voci di costo:

spese per il personale

spese per il coordinamento e gestione complessiva del progetto

spese di gestione

materiali di consumo

Le risorse comunali messe a disposizione sono assicurate per la maggior parte con fondi di bilancio. Non è prevista alcuna compartecipazione al costo da parte dei beneficiari delle azioni

(studenti e personale scolastico), e pertanto il servizio dovrà restare gratuito per tutta la durata dell'accordo.

F.2) Risorse immobiliari

Per la realizzazione delle azione, il Comune di Rho metterà a disposizione, in accordo con il Dirigente scolastico di riferimento, spazi adeguati all'interno dei plessi scolastici (in totale 23) degli istituti comprensivi delle scuole di Rho, atti a garantire un setting che favorisca la riservatezza e la condivisione delle problematiche.

Sebbene le Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione prevedano che sia ricostruito il valore d'uso del bene*, per questa specifica procedura non appare significativo determinarlo in quanto gli immobili verranno concessi non ad uso esclusivo. Gli interventi laboratoriali e le osservazioni su casi specifici o dinamiche di classe verranno realizzati direttamente nelle classi coinvolte.

Nell'ambito della definizione della co-progettazione, le risorse immobiliari saranno comunque messe a disposizione gratuitamente, senza oneri, salve eventuali migliorie a carico del soggetto, ivi compreso eventuali arredi e attrezzature aggiuntive.

In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria posto a fondamento della co-progettazione, per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi degli interventi, gli Enti del Terzo Settore metteranno a disposizione proprie risorse strumentali, umane e finanziarie, individuate nella proposta progettuale.

G) Verifiche e controlli

G.1) Controlli sui requisiti

Il responsabile del procedimento può disporre controlli, anche a campione, sul possesso e sul mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di partecipazione.

La perdita dei requisiti o le false dichiarazioni rese comportano l'esclusione dalle fasi di selezione (prima fase), co-progettazione (seconda fase) e stipulazione della convenzione (terza fase).

Qualora la Convenzione sia già stata stipulata, questa sarà risolta.

Il Comune di Rho potrà decidere di attivare la co-progettazione con altri candidati, secondo l'ordine della graduatoria approvata.

G.2) Aggiornamento delle informazioni.

Quando il soggetto selezionato subisce trasformazioni o modifica atti e informazioni rilevanti, ne dà comunicazione al responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'avvenimento dei fatti o dal compimento degli atti.

Sono considerate certamente rilevanti le modifiche statutarie, il cambiamento del legale rappresentante, le modifiche degli organi di amministrazione, la migrazione in altra sezione del Registro unico nazionale.

* Il valore d'uso, la cui determinazione è richiesta al fine di scongiurare ipotesi di danno erariale, serve proprio a individuare l'utilità economica, indiretta per gli ETS partner, i quali vengono sollevati un esborso, laddove questi ultimi avessero dovuto reperire sul mercato un immobile analogo per tipologia e ubicazione. In ogni caso, vengono indicati gli oneri dovuti per il pagamento delle utenze attive al di là di chi sia il soggetto che ne sosterrà effettivamente il costo.

G.3) Cause di risoluzione

Costituiscono causa di esclusione o di risoluzione della convenzione:

- a) il mancato possesso o la falsa dichiarazione in ordine ai requisiti previsti dal paragrafo D);
- b) la cancellazione dell'ente dal Registro unico nazionale degli enti del terzo settore;
- c) la violazione di disposizioni di bandi o il comportamento fraudolento o scorretto che possano aver determinato la perdita di finanziamenti pubblici e privati;
- d) fatti o azioni commesse nell'esecuzione di progetti di partenariato, di co-progettazioni o altri appalti che abbiano comportato l'irrogazione di sanzioni penali, amministrative, tributarie o il risarcimento di un danno in capo all'ente interessato, ad un altro partner o al Comune di Rho.

H) Trattamento dei dati personali

H.1) Trattamento per la procedura di co-progettazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 la richiesta e il trattamento dei dati dei partecipanti sono finalizzate allo svolgimento delle attività di selezione e co-progettazione.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

La conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva e nell'impossibilità di eseguire validamente la convenzione.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- a) il personale comunale implicato nel procedimento;
- b) gli eventuali partecipanti alla procedura selettiva;
- c) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- d) altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rho nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato, con decreto 16 agosto 2022, n. 51, quale delegato al trattamento specifico il dott. Francesco Reina, Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona.

H.2) Trattamento dei dati nell'attuazione

Ai fini dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con la stipulazione della convenzione gli Enti del Terzo Settore selezionati saranno nominati Responsabili del Trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione del progetto.

Gli Enti avranno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Gli Enti responsabili del trattamento non ricorreranno a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica del titolare del trattamento o suo designato.

Gli Enti responsabili del trattamento dovranno:

- a) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, documentando tale impegno al Comune di Rho;
- b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- d) assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679;
- e) restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e conservare copia dei dati solo al fine di tutelare la propria posizione giuridica da eventuali richieste di risarcimento di danni provocati nel corso dell'esecuzione della convenzione e/o per finalità assicurative, per finalità di difesa/intervento in eventuali giudizi penali promossi per fatti occorsi durante l'esecuzione contrattuale; il tempo di conservazione non potrà essere superiore a dieci anni, e comunque non oltre il termine di prescrizione civile o penale applicabile; al termine del periodo legale di conservazione massima, gli Enti dovranno dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione dei dati al Comune di Rho, anche a convenzione scaduta;
- f) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- g) Sarà possibile anche addivenire alla stipulazione di un accordo di Contitolarità di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.

I) **Appendice: popolazione scolastica**

Di seguito i dati riguardanti le iscrizioni per l'anno scolastico 2025-2026 agli istituti comprensivi di Rho, distinti per plesso scolastico:

IST. COMP.	scuole	n. alunni	n. classi	alunni con disabilità
A. FRANK	Materna Via A. Moro	92	4	7
	Materna Via Meda, 24	99	5	4
	Elementare Via Chiminello, 2 - "A. FRANK"	280	14	19
	Elementare Via S.Giorgio - "G. MARCONI"	178	9	18
	Media MANZONI Via Pomè 21	177	10	33

IST. COMP.	scuole	n. alunni	n. classi	alunni con disabilità
F. DE ANDRE'	Materna Via Deledda, 8	72	4	0
	Materna Via del Gerolo, 30	134	7	4
	Elementare Via Deledda, 2	123	6	10
	Elementare Via Castellazzo, 1 "S. d'ACQUISTO"	286	15	14
	Media BONECCHI Via B. d'Este, 2	266	13	28
	Media BONECCHI Via S. Di Giacomo, 8	110	6	10

IST. COMP.	scuole	n. alunni	n. classi	alunni con disabilità
FRANCESCHINI	Materna Via S. Martino, 6 - "G. PASCOLI"	88	6	4
	Materna Via dei Ronchi, 29	83	4	4
	Elementare Via Tevere, 9 - "E. FRANCESCHINI"	178	10	16
	Elementare Via Verbania - "B. FRONTINI"	77	5	9
	Elementare Via Mazzo, 19 - "S. FEDERICI"	239	12	23
	Media TEVERE	150	8	24
	Media TERRAZZANO	154	8	14

IST. COMP.	scuole	n. alunni	n. classi	alunni con disabilità
T. GROSSI	Materna Via Togliatti, 8 "C. COLLODI"	140	7	5
	Elementare Via Buozzi, 17 - "G. CASATI"	103	5	6
	Elementare Via Sartirana, 9 - "G. RODARI"	272	14	21
	Elementare Via Dalmazia, 13 - "S. ZENNARO"	84	5	6
	Media T. GROSSI	233		29

Riepilogo Dati	n. alunni	n. classi	alunni con disabilità
Scuole dell'infanzia	708	37	28
Scuole primarie	1820	95	142
Scuole secondarie di primo grado	1090	45	138
Totali	3.618	177	308

J) Appendice normativa

J.1) Inquadramento

L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

“ 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”

L'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ha rafforzato la valenza della norma appena citata: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.

L'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede che:

”1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.”

La nuova normativa rinforza la centralità della co-progettazione tra enti pubblici ed enti del terzo settore, richiedendo il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Regione Lombardia aveva già definito un proprio modello regolatorio per la co-progettazione.

Il decreto del Direttore Generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884, avente ad oggetto «Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali» è tuttora un documento valido di riferimento per lo sviluppo della co-progettazione.

Le indicazioni regionali sono in gran parte compatibili con la sopravvenuta disciplina nazionale recata dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Peraltro, appare oggi in via di superamento, almeno sul piano dottrinale, quella opinione che poneva il Codice del Terzo Settore in posizione subordinata al Codice dei Contratti.

La sentenza della Corte costituzionale del 26 giugno 2020, n. 131 ha aperto infatti una nuova via per la relazioni tra il Codice del Terzo Settore e l'allora vigente Codice dei Contratti ex decreto legislativo 50/2016.

Si legge nella motivazione della decisione: «Il citato art. 55, che apre il Titolo VII del CTS, disciplinando i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni, rappresenta dunque una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost. Quest'ultima previsione, infatti, ha esplicitato nel testo costituzionale le implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della «profonda socialità» che connota la persona umana (sentenza n. 228 del 2004) e della sua possibilità di realizzare una «azione positiva e responsabile» (sentenza n. 75 del 1992): fin da tempi molto risalenti, del resto, le relazioni di solidarietà sono state all'origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, ecc.) che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso. Si è identificato così un ambito di organizzazione delle «libertà sociali» (sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle «forme di solidarietà» che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese «tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013). È in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 118 Cost., che l'art. 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria (...).

Il nuovo codice dei contratti pubblici, decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36/2023, rappresenta un chiaro passo verso nuove modalità di attuazione dell'azione amministrativa. Nello specifico, l'articolo 6 stabilisce che *“In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017”*.

L'apertura del nuovo codice verso i rapporti con il Terzo Settore dirama le tensioni applicative preesistenti tra il vecchio Codice dei contratti pubblici (d.lgs 50/2016) e il Codice del Terzo Settore

(d.lgs 117/2017). Le interpretazioni tra i due codici sono state oggetto di grande dibattito: in particolare, nel 2018 il Consiglio di Stato ha espresso il parere n. 2052 su richiesta dell'ANAC, riguardo la normativa applicabile ai contratti pubblici alla luce dei nuovi codici. Il CdS ha concluso che, nel rispetto delle norme europee in tema di concorrenza, alle procedure di affidamento dei servizi sociali previste dal Codice del Terzo settore non sono applicabili le disposizioni del Codice dei contratti pubblici quando prive di carattere selettivo – quindi non tese all'affidamento del servizio, come nel caso dell'accreditamento – o quando sono offerte in forma integralmente gratuita – in questo caso è prevedibile un rimborso spese di natura specifica e non forfettaria. Al contrario, la concorrenza deve essere tutelata se il servizio è svolto in forma onerosa, la quale ricorre anche quando il rimborso spese previsto è di tipo forfettario. Un passaggio fondamentale del parere in questione è quello in cui il Consiglio di Stato specifica che, in caso di ricorso a modalità di affidamento escluse dal Codice dei contratti pubblici, l'Amministrazione affidataria deve puntualmente specificare le motivazioni di tale scelta. Questa posizione del CdS mostra, chiaramente, come sia preferito il ricorso al Codice dei contratti pubblici, nel rispetto delle norme europee sulla concorrenza.

Le sollecitazioni della Corte costituzionale di cui alla sentenza 131/2020 sono state accolte di fatto dal nuovo Codice, che all'articolo 6 ribadisce come principio di carattere generale la separazione tra disciplina dei contratti pubblici e gli strumenti individuati dal Codice del Terzo settore.

Il successivo articolo 7 ribadisce l'autonomia organizzativa delle pubbliche amministrazioni quando al comma 1 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea".

Entrambi gli articoli, quindi, delineano la chiara possibilità per le pubbliche amministrazioni di favorire modelli organizzativi di amministrazione condivisa con gli enti del Terzo settore.

I modelli organizzativi dell'amministrazione condivisa devono essere applicati nel rispetto dei principi amministrativi del pari trattamento, della trasparenza e del principio del risultato. L'articolo 6 introduce il principio del risultato, il quale viene disciplinato all'articolo 1 del nuovo codice. Il comma 3 delimita l'applicazione di tale principio ai contratti pubblici, escludendolo quindi dall'ambito dell'amministrazione condivisa. Tuttavia, il comma 4 stabilisce che il principio del risultato è il criterio attraverso cui si esercita il potere discrezionale per l'individuazione della regola da applicare ai casi concreti. In questo senso, il principio del risultato opererebbe nell'ambito dell'esercizio creativo dell'autonomia amministrativa per il perseguimento degli interessi sociali.

J.2) Le linee guida ministeriali sulla co-progettazione

Le linee guida ministeriali sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55 e 57 del D.Lgs n. 117/2017 (codice del terzo settore) in materia di co-progettazione contengono alcuni principi ed alcune indicazioni che riepiloghiamo sinteticamente:

- a) la co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con Enti del Terzo Settore;
- b) la collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione "sussidiaria", è attivabile tanto per la co-costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi. La norma, è bene precisarlo, esige che si tratti di "specifici progetti";
- c) la disposizione dell'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al dichiarato fine di preservare o, comunque, di non limitare le prerogative di ogni singolo ente pubblico, non

specifica le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione;

- d) ogni ente pubblico, dunque, anche per rispettare i principi generali in materia di procedimento amministrativo, può e deve disciplinare le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione.

Le Linee guida indicano il contenuto minimo di un avviso pubblico di co-progettazione:

- a) finalità del procedimento;
- b) oggetto del procedimento;
- c) durata del partenariato;
- d) quadro progettuale ed economico di riferimento;
- e) requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
- f) fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- g) criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere – nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS;
- h) conclusione del procedimento.

È chiaro che le Linee Guida ministeriali immaginano una situazione tipica in cui l'amministrazione ha già chiaramente individuato l'intervento progettuale.

Rho, giugno 2025

IL DIRETTORE

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA

Dott. Francesco Reina^{*}

^{*} Questo documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone: FRANCESCO REINA